

# **D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322**

(Gazz. Uff. 22 settembre 1989, n. 222)

## **Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante delega al Governo per l'emanazione di norme di riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari previsto dal citato articolo 24;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste, della sanità, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

emana

il seguente decreto legislativo

### **CAPO I SISTEMA STATISTICO NAZIONALE**

Art.1

Oggetto della disciplina

1. Il presente decreto disciplina, in base ai principi ed ai criteri direttivi di cui all'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le attività di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione e archiviazione dei dati statistici svolte dagli enti ed organismi pubblici di informazione statistica, al fine di realizzare l'unità di indirizzo, l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi a livello centrale e locale, nonché l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica.

2. L'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale.

Art.2

Ordinamento del Sistema statistico nazionale

1. Fanno parte del Sistema statistico nazionale:

a) l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, istituiti ai sensi dell'art. 3;

c) gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome;

d) gli uffici di statistica delle province;

e) gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati (1) e delle unità sanitarie locali (2);

f) gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

g) gli uffici di statistica, comunque denominati, di amministrazioni e enti pubblici individuati ai sensi dell'art. 4 (3);

h) gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (4) (5).

Art.3

Uffici di statistica

1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'Istat. Ad ogni ufficio è preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT.
3. Le attività e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823 (6), e dalle relative norme di attuazione, nonché dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unità sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto, istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con più di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture (7) assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'Istat (8).
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attività secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.

#### Art.4

##### Uffici di statistica di enti e di amministrazioni pubbliche

1. Presso enti ed organismi pubblici può essere costituito, sulla base di direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro vigilante ed il presidente dell'Istat, un ufficio di statistica, cui attribuire i compiti di cui all'art. 6.
2. Gli uffici di statistica di cui al comma 1 sono costituiti tenendo conto dell'importanza delle attività svolte dall'ente o dall'amministrazione ai fini della informazione statistica nazionale e delle esigenze di completamento del sistema informativo nazionale. Nell'individuazione degli uffici, si terrà conto del grado di specializzazione e della capacità di elaborazione del sistema informativo degli enti e degli organismi medesimi.
3. Gli uffici costituiti ai sensi del comma 1 sono inseriti nell'ambito del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2 e sono sottoposti alla disciplina del presente decreto, in quanto applicabile.
4. Gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ancorché non rientranti nel Sistema statistico nazionale, forniranno allo stesso i dati aggregati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche di competenza. Essi uniformano la propria attività statistica ai principi del presente decreto ed a quelli definiti in sede comunitaria per l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di prevenzione e repressione dell'utilizzo dei proventi derivanti da attività illegali (9).
5. Le sanzioni di cui all'art. 11 si applicano anche alle violazioni delle disposizioni statistiche emanate in materia valutaria, fermo restando il procedimento sanzionatorio disciplinato dal testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

#### Art.5

##### Uffici di statistica delle regioni e delle province autonome

1. Spetta a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e Bolzano istituire con propria legge uffici di statistica.
2. Il Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per assicurare unicità di indirizzo dell'attività statistica di competenza delle regioni e delle province autonome.
3. L'ISTAT esercita nei confronti degli uffici di cui al comma 1 poteri di indirizzo e coordinamento tecnici, allo scopo di renderne omogenee le metodologie.

#### Art.6

##### Compiti degli uffici di statistica

1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli altri compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda:
  - a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale;
  - b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti del programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica (10);
  - c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;
  - d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.
2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per attuare il collegamento tra il Sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il Sistema

statistico nazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.

3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessarie alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale.

4. Per esigenze particolari, connesse a determinate rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale, il presidente dell'Istat, sentito il comitato di cui all'art. 17, può richiedere la comunicazione al Sistema, da parte degli uffici, di categorie di dati in forma nominativa. Sono fatte salve le riserve previste dalla legge.

5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di appartenenza possono individuare ulteriori categorie di dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 17.

6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun anno al presidente dell'Istat e all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale sull'attività svolta.

#### Art.6-bis

#### Trattamenti di dati personali (11)

1. I soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale possono raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari per perseguire gli scopi statistici previsti dal presente decreto, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi.

2. Nel programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal presente decreto e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (12). Il programma indica anche i dati di cui agli articoli 22 e 24 della medesima legge (13), le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il programma è adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

3. Quando sono raccolti per altri scopi, i dati personali possono essere ulteriormente trattati per scopi statistici, se ciò è previsto dal presente decreto, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento.

4. I dati personali raccolti specificamente per uno scopo possono essere trattati dai soggetti di cui al comma 1 per altri scopi statistici di interesse pubblico previsti ai sensi del comma 3, quando questi ultimi sono chiaramente determinati e di limitata durata. Tale eventualità, al pari di quella prevista del medesimo comma 3, è chiaramente rappresentata agli interessati al momento della raccolta o quando ciò non è possibile, è resa preventivamente nota al pubblico e al Garante nei modi e nei termini previsti dal codice di deontologia e di buona condotta (14).

5. I dati personali sono resi anonimi dopo la raccolta o quando la loro disponibilità non sia più necessaria per i propri trattamenti statistici.

6. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono custoditi separatamente da ogni altro dato personale salvo che ciò, in base ad un atto motivato per iscritto, risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato. I dati personali trattati per scopi statistici sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo.

7. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono abbinabili ad altri dati, sempre che l'abbinamento sia temporaneo ed essenziale per i propri trattamenti statistici.

8. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (15), l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati sono annotate senza modificare questi ultimi qualora il risultato di tali operazioni non produca effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici.

#### Art.7

#### Obbligo di fornire dati statistici

1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei ministri. Su proposta del presidente dell'Istat, sentito il comitato di cui all'art. 17, con delibera del Consiglio dei ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'art. 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'Istat e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale (16).

2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (17).

3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto.

#### Art.8

## Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica

1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5.
2. Resta fermo il disposto dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.

### Art.9

#### Disposizioni per la tutela del segreto statistico

1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili e possono essere utilizzati solo per scopi statistici (18).
2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi, se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati (19).
3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito l'ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (20).

### Art.10

#### Accesso ai dati statistici

1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale sono patrimonio della collettività e vengono distribuiti per fini di studio e di ricerca a coloro che li richiedono secondo la disciplina del presente decreto, fermi restando i divieti di cui all'art. 9.
2. Sono distribuite altresì, ove disponibili, su richiesta motivata e previa autorizzazione del presidente dell'Istat, collezioni campionarie di dati elementari, resi anonimi e privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con singole persone fisiche e giuridiche.
3. Presso la sede centrale dell'Istat in Roma, presso le sedi regionali dell'Istat, nonché presso gli uffici di statistica delle prefetture, sono costituiti uffici di collegamento del Sistema statistico nazionale con il pubblico. Gli altri uffici di statistica di cui all'art. 2 possono costituire uffici di collegamento del Sistema statistico nazionale col pubblico, dandone comunicazione all'Istat.
4. Enti od organismi pubblici, persone giuridiche, società, associazioni e singoli cittadini hanno il diritto di accedere ai dati di cui al comma 1 facendone richiesta agli uffici di cui al comma 3. I dati, se non immediatamente disponibili, vengono consegnati ai richiedenti nel tempo strettamente necessario per la riproduzione, con rimborso delle spese, il cui importo è stabilito dall'Istat.
5. Il comitato di cui all'art. 17 stabilisce le modalità di funzionamento degli uffici costituiti ai sensi del comma 3.
6. Alle amministrazioni e agli enti pubblici che fanno parte del Sistema statistico nazionale vengono periodicamente trasmessi, a cura dell'Istat, i dati elaborati dal Sistema statistico nazionale.
7. Le procedure per l'accesso, da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dei loro organi, nonché dei singoli loro componenti ai dati elaborati dal Sistema statistico nazionale sono disciplinate dai regolamenti parlamentari.

### Art.11

#### Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite:
  - a) nella misura minima di lire quattrecentomila e massima di lire quattro milioni per le violazioni da parte di persone fisiche;
  - b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire dieci milioni per le violazioni da parte di enti e società.
2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.
3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'Istat.

## Art.12

### Commissione per la garanzia dell'informazione statistica (21)

1. Al fine di garantire il principio della imparzialità e della completezza dell'informazione statistica è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la commissione per la garanzia dell'informazione statistica. In particolare, la commissione vigila:

a) sulla imparzialità e completezza dell'informazione statistica e *contribuisce alla corretta applicazione delle norme che disciplinano la tutela della riservatezza delle informazioni fornite all'Istat e ad altri enti del Sistema statistico nazionale*, segnalando anche al Garante per la protezione dei dati personali i casi di inosservanza delle medesime norme o assicurando altra collaborazione nei casi in cui la natura tecnica dei problemi lo richieda (22);

b) sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, nella conservazione e nella diffusione dei dati;

c) sulla conformità delle rilevazioni alle direttive degli organismi internazionali e comunitari.

2. La commissione, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'Istat, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il comitato di cui all'art. 17; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri. Esprime inoltre parere sul programma statistico nazionale ai sensi dell'art. 13, ed è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale (23).

3. La commissione è composta di nove membri, nominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali sei scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, e tre tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti.

4. Il presidente della commissione è eletto dagli stessi membri.

5. [I membri della commissione restano in carica sei anni e non possono essere confermati.] (24)

6. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno e redige un rapporto annuale, che si allega alla relazione al Parlamento sull'attività dell'Istat.

7. Partecipa alle riunioni il presidente dell'Istat.

8. Alle funzioni di segreteria della commissione provvede il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri che istituisce, a questo fine, un apposito ufficio, che può avvalersi anche di esperti esterni ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 (25).

9. I compensi di cui all'art. 20 per i membri della commissione sono posti a carico del bilancio dell'Istat.

## Art.13

### Programma statistico nazionale

1. Le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi sono stabiliti nel programma statistico nazionale.

2. Il programma statistico nazionale ha durata triennale e viene tenuto aggiornato.

3. Il programma statistico nazionale è predisposto dall'Istat, sottoposto al parere della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12 (26) ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica (27), su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE.

4. Gli aggiornamenti del programma statistico nazionale sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui al comma 3.

4-bis. Il programma statistico nazionale comprende un'apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonché sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata alla raccolta e all'organizzazione dei dati inerenti al numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo, nonché ai beni e servizi prodotti ed ai relativi costi e risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione (28).

## CAPO II ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'ISTAT

## Art.14

Istituto nazionale di statistica

1. L'Istituto centrale di statistica, istituito con legge 9 luglio 1926, n. 1162, assume la denominazione di Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
2. L'Istituto nazionale di statistica è persona giuridica di diritto pubblico ed ha ordinamento autonomo secondo le disposizioni del presente decreto.
3. Sono organi dell'Istituto:
  - a) il presidente;
  - b) il comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica;
  - c) il consiglio;
  - d) il collegio dei revisori dei conti.
4. L'ISTAT è sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

## Art.15

### Compiti dell'Istat

1. L'ISTAT provvede:
  - a) alla predisposizione del programma statistico nazionale;
  - b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto;
  - c) all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2;
  - d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, nonché alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di cui all'art. 17, dell'adeguatezza dell'attività di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale;
  - e) alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale. Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale;
  - f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonché sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e inserite nel programma triennale;
  - g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico nazionale che non possano provvedervi direttamente; in particolare alla pubblicazione dell'annuario statistico italiano e del Bollettino mensile di statistica;
  - h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
  - i) allo svolgimento di attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale;
  - l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica;
  - m) alla promozione di studi e ricerche in materia statistica;
  - n) alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Istat si può avvalere di enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonché mediante partecipazione al capitale degli enti e società stessi.
3. L'ISTAT, nell'attuazione del programma statistico nazionale, si avvale degli uffici di statistica di cui all'art. 2, come precisato dagli articoli 3 e 4.
4. L'ISTAT, per l'esercizio delle sue funzioni, procede con periodicità, almeno biennale, alla convocazione di una Conferenza nazionale di statistica.
5. L'ISTAT si avvale del patrocinio e della consulenza dell'avvocatura dello Stato.

## Art.16

### Presidente

1. Il presidente dell'Istituto nazionale di statistica, scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, è nominato, ai sensi dell'art.3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Egli ha la legale rappresentanza [e provvede all'amministrazione dell'Istituto, assicurandone il funzionamento] (29).
2. Il presidente può adottare provvedimenti di competenza del comitato di cui all'art. 17 nei casi di urgente necessità, salvo ratifica dello stesso organo, da convocare immediatamente e comunque entro trenta giorni dalla data del provvedimento.
3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, può delegare la legale rappresentanza e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro del consiglio.
4. [Il presidente può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale, ai direttori centrali, nonché ai dirigenti dei servizi ed uffici dell'Istituto stesso, nei limiti e con le modalità che saranno previsti nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 22] (30).
5. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Ad esso spetta una indennità di carica da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

## Art.17



## Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica

1. E' costituito il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica per l'esercizio delle funzioni direttive dell'Istat nei confronti degli uffici di informazione statistica costituiti ai sensi dell'art. 3.
2. Il comitato è composto:
  - a) dal presidente dell'Istituto che lo presiede;
  - b) da dieci membri in rappresentanza delle amministrazioni statali, di cui tre delle amministrazioni finanziarie, dotate dei più complessi sistemi di informazione statistica, indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente dell'Istat;
  - c) da un rappresentante delle regioni designato tra i propri membri dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  - d) da un rappresentante dell'UPI;
  - e) da un rappresentante dell'Unioncamere;
  - f) da tre rappresentanti dell'ANCI;
  - g) da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei più complessi sistemi d'informazione;
  - h) dal direttore generale dell'Istat;
  - i) da due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed affini.
3. Il comitato può essere integrato, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione.
4. I membri di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro o del rappresentante degli organismi interessati; i membri di cui alla lettera i) sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Il comitato dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati per non più di due volte.
6. Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3, nonché atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2. Le direttive sono sottoposte all'assenso dell'amministrazione vigilante, che si intende comunque dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa non formuli rilievi. Delibera, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale.
7. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli enti rappresentati ne ravvisino la necessità.
8. Il comitato è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.

## Art.18

### Consiglio dell'Istat

1. Il consiglio dell'Istat programma, indirizza e controlla l'attività dell'Istituto.
2. Il consiglio è composto:
  - a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;
  - b) da tre membri designati, tra i propri componenti, dal comitato di cui all'art. 17;
  - c) da cinque membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali due professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica;
  - d) dal presidente della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12.
3. Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del consiglio e ne è il segretario.
4. I membri del consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. I membri di cui alle lettere b) e c) del comma 2 durano in carica quattro anni; allo scadere del termine i singoli membri cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio.
5. Il consiglio è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.

## Art.19

### Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato, per la durata di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto da:
  - a) un magistrato del Consiglio di Stato, con funzioni di presidente;
  - b) un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri;
  - c) un dirigente del Ministero del tesoro.
2. Con il medesimo decreto sono nominati due membri supplenti.
3. Il collegio dei revisori dei conti accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; verifica i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi; esamina le giustificazioni fornite dall'Istituto in merito ad eventuali scostamenti. I componenti del collegio sono invitati alle sedute del consiglio.
4. Ai fini della relazione annuale al Parlamento sulla gestione finanziaria, l'Istat trasmette alla Corte dei conti il conto consuntivo e gli allegati, nel termine di cui all'art. 23, comma 3 (31).

## Art.20

### Compensi ai componenti degli organi collegiali dell'Istat

1. I compensi per i componenti degli organi collegiali di cui agli articoli 12, 17, 18 e 19 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

## Art.21

### Direttive e atti di indirizzo

1. Le direttive e gli atti di indirizzo del comitato previsti dal comma 6 dell'art. 17 hanno ad oggetto:

- a) gli atti di esecuzione del programma statistico nazionale;
- b) le iniziative per l'attuazione del predetto programma;
- c) i criteri organizzativi e la funzionalità degli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti e degli uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;
- d) i criteri e le modalità per l'interscambio dei dati indicati dall'art. 6 fra gli uffici di statistica delle amministrazioni e degli enti facenti parte del Sistema statistico nazionale, assicurando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 (32).

## Art.22

### Compiti del Consiglio

1. Il presidente convoca il consiglio e fissa le materie da portare alla sua discussione.

2. Spetta al Consiglio:

- a) di deliberare, entro il 30 aprile di ciascun anno, un piano annuale che evidenzi gli obiettivi, le spese previste per il successivo triennio e le previsioni annuali di entrata, con indicazioni separate di quelle proprie e di quelle a carico del bilancio statale, seguendone periodicamente lo stato di attuazione. In tale documento è altresì inserito, con atto separato, il piano annuale di attuazione del programma statistico nazionale di cui all'art. 13;
- b) di deliberare il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;
- c) di deliberare il disegno organizzativo dell'Istituto, determinando gli uffici centrali e periferici e la loro organizzazione, fissandone i compiti e la dotazione di personale e di mezzi, nonché il regolamento organico e la pianta organica del personale;
- d) di deliberare i regolamenti sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale, tenendo conto della natura specifica e della autonomia dell'Istat;
- e) di deliberare la partecipazione dell'Istat al capitale di enti e società, ai sensi dell'art. 15, comma 2;
- f) di nominare su proposta del presidente il direttore generale e i direttori centrali dell'Istituto (33).

3. Per la validità delle sedute del consiglio occorre la presenza di almeno sei componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

4. Le deliberazioni sugli oggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto, quanto alla lettera c), con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e, quanto alle lettere d) ed e), con il Ministro del tesoro.

## Art.23

### Gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria dell'Istat si svolge sulla base di un bilancio pluriennale, redatto in relazione ai piani di attività e alle previsioni pluriennali di spesa di cui all'art. 22, comma 2, lettera a).

2. Per ciascun esercizio la gestione finanziaria si svolge in base ad un bilancio preventivo annuale, coincidente con l'anno solare, deliberato dal consiglio entro il 31 ottobre dell'anno precedente e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro quindici giorni dalla deliberazione.

3. Entro il mese di aprile il consiglio delibera il conto consuntivo dell'esercizio precedente, che viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro quindici giorni dalla deliberazione. Oltre alle relazioni del presidente e del collegio dei revisori dei conti, ad esso è allegato un documento sulla situazione patrimoniale, sulla dimostrazione dei risultati economici conseguiti e sulla situazione amministrativa.

4. Il sistema di classificazione, gli schemi del bilancio e dei conti e i documenti consuntivi saranno disciplinati dai regolamenti di cui all'art. 22, comma 2, lettera d).

5. La relazione al bilancio deve illustrare anche gli aspetti economici della gestione, ponendo in evidenza lo stato di attuazione della programmazione, i costi ed i risultati conseguiti, nonché gli eventuali scostamenti.



## Art.24

### Relazione al Parlamento

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento, entro il 31 maggio di ciascun anno, una relazione sull'attività dell'Istat, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale in vigore.
2. Alla relazione è allegato il rapporto annuale di cui al comma 6 dell'art. 12.

## Art.25

### Abrogazioni di precedenti norme

1. Sono abrogati nella parte incompatibile il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 (34), convertito dalla legge 21 dicembre 1929, n. 2238, la legge 16 novembre 1939, n. 1823 (35), la legge 6 agosto 1966, n. 628 (36), la legge 19 dicembre 1969, n. 1025 (37), e tutte le altre norme incompatibili con il presente decreto.

## Art.26

### Norme transitorie

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni e gli enti di cui agli articoli 3 e 4 inviano alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sulla situazione degli uffici di statistica esistenti e sui provvedimenti necessari per il loro adeguamento alle norme del presente decreto. Entro i successivi tre mesi, le amministrazioni e gli enti provvedono, anche sulla base delle eventuali direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla riorganizzazione o istituzione degli uffici di statistica, secondo le norme del presente decreto.
  2. L'ordinamento previsto dal presente decreto acquista efficacia sei mesi dopo la sua entrata in vigore.
  3. Le disposizioni recate dal presente decreto non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---

(1) Si vedano in proposito la direttiva n. 7/Comstat del 18 dicembre 1992, recante *Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica di cui all'articolo 3, punto 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, mediante ricorso alle forme associative o di cooperazione*, e la circolare n. 3/Sistan del 27 aprile 1999, *Costituzione dell'ufficio in forma associata*.

(2) Ora Aziende unità sanitarie locali (art. 3 della legge 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni).

(3) Per la puntuale individuazione degli enti e delle amministrazioni pubbliche i cui uffici di statistica sono stati inseriti nel Sistema statistico nazionale si rinvia al: d.p.c.m. 29 ottobre 1991 (*Individuazione degli enti e delle amministrazioni pubbliche i cui uffici di statistica fanno parte del Sistema statistico nazionale*), d.l. 4 dicembre 1993, n. 496 - convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61 (*Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente*), d.p.c.m. 12 ottobre 1995 (*Inserimento dell'ufficio di statistica dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'ambito del Sistema statistico nazionale*), d.p.c.m. 3 maggio 1996 (*Inserimento dell'ufficio di statistica dell'Ente poste italiane nell'ambito del Sistema statistico nazionale*), d.p.c.m. 3 maggio 1996 (*Inserimento dell'ufficio di statistica dell'Istituto nazionale della nutrizione nell'ambito del Sistema statistico nazionale*), d.p.r. 31 marzo 2001, n. 200 (*Regolamento recante riordino dell'ISMEA e previsione del relativo statuto*), d.p.c.m. 12 marzo 2002 (*Inserimento dell'ufficio di statistica dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) nel Sistema statistico nazionale*), d.p.c.m. 28 maggio 2002 (*Inserimento degli uffici di statistica dell'Istituto di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nell'ambito del Sistema statistico nazionale*), d.p.c.m. 26 maggio 2005 (*Inserimento dell'ufficio di statistica del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nell'ambito del Sistema statistico nazionale*), d.p.c.m. 27 maggio 2004 (*Inserimento dell'ufficio di statistica dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno nell'ambito del Sistema statistico nazionale*).

(4) Il d.p.c.m. 31 marzo 1990 (*Individuazione degli enti ed organismi pubblici di informazione statistica*) ha sancito la partecipazione al Sistema statistico nazionale dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto nazionale per lo sviluppo della congiuntura (ISCO) - successivamente confluiti nell'Istituto di analisi economica (ISAE) -, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale del lavoro (ISFOL) e dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA). L'ISAE è stato formalmente inserito nel Sistema statistico nazionale con il d.p.c.m. 9 marzo 2001 (*Inserimento dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) fra gli enti che fanno parte del Sistema statistico nazionale*).

(5) Ai sensi dell'art. 2 della legge 28 aprile 1998, n. 125 possono partecipare al Sistema statistico nazionale anche "i soggetti privati che svolgono funzioni o servizi d'interesse pubblico o si configurino come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso". Attualmente fanno parte del Sistan gli uffici di statistica delle Ferrovie dello Stato S.p.a., del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., delle Poste italiane S.p.a. e della Fondazione Enasarco - inseriti con d.p.c.m. 12 marzo 2002 -, l'ufficio di statistica dell'Istituto «Guglielmo Tagliacarne» - inserito con d.p.c.m. 12 marzo 2002 -, gli uffici di statistica dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

della Liguria (Unioncamere liguri), dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte (Unioncamere Piemonte) e dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto (Unioncamere del Veneto) - inseriti con d.p.c.m. 14 novembre 2003 -, l'ufficio di statistica dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia - inserito con d.p.c.m. 2 febbraio 2005 - e l'ufficio di statistica dell'Istituto ricerche economiche per la pesca e l'agricoltura (IREPA) - inserito con d.p.c.m. 22 settembre 2005. Dal 1° novembre 2005 parte delle attività del Gestore della rete nazionale S.p.a., tra cui quelle svolte dall'ufficio di statistica, sono state cedute alla società Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.a. (d.l. 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2003, n. 290 e d.p.c.m. 11 maggio 2004).

(6) La legge 16 novembre 1939, n. 1823 (*Istituzione di uffici di statistica nei comuni con popolazione di 100.000 o più abitanti*) è stata abrogata dall'art. 25 del presente decreto nella parte con esso incompatibile.

(7) In attuazione dell'art. 11 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, le prefetture hanno assunto la denominazione prefetture-uffici territoriali del Governo. Il prefetto preposto alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del capoluogo della regione svolge anche le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.

(8) Tali funzioni sono ora svolte dal Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. g), della legge 5 giugno 2003, n. 131 (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*).

(9) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1989, n. 229.

(10) In tema di comunicazione di dati tra gli uffici di statistica e gli enti del Sistema statistico nazionale si vedano anche l'art. 8 del *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale* (allegato A.3 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – *Codice in materia di protezione dei dati personali*) e la direttiva del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica 20 aprile 2004, n. 9 (*Criteri e modalità per la comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale*).

(11) Articolo introdotto dall'art. 11 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 281 (*Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica*), con decorrenza 1° ottobre 1999.

(12) Si veda ora il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) che ha abrogato la legge n. 675 del 1996 con decorrenza 1° gennaio 2004.

(13) Si veda ora l'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*).

(14) Sul tema si veda anche l'art. 6 del *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale* (allegato A.3 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – *Codice in materia di protezione dei dati personali*).

(15) Ora art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*). In argomento si veda anche l'art. 13 del *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale* (allegato A.3 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – *Codice in materia di protezione dei dati personali*).

(16) Comma così sostituito dal comma 74 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*). Sul punto si veda, anche, l'art. 44, comma 1, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*).

(17) Comma così sostituito dall'art. 12 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 281 (*Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica*), con decorrenza 1° ottobre 1999. Per quanto riguarda il riferimento agli articoli 22 e 24 della legge n. 675 del 1996, si veda ora l'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*).

(18) Comma così modificato dall'art. 12 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 281 (*Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica*), con decorrenza 1° ottobre 1999.

(19) Comma così sostituito dall'art. 12 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 281 (*Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica*), con decorrenza 1° ottobre 1999.

(20) Comma così modificato dall'art. 12 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 281 (*Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica*), con decorrenza 1° ottobre 1999.

(21) Si vedano anche gli articoli 3, 4 e 5 del d.p.r. 14 maggio 2007, n. 84 (*Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248*).

(22) Lettera così modificata ed integrata dall'art. 12 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 281 (*Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica*), con decorrenza 1° ottobre 1999.

(23) Comma così modificato dall'art. 12 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 281 (*Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica*), con decorrenza 1° ottobre 1999.

(24) Comma abrogato dall'art. 6 del d.p.r. 14 maggio 2007, n. 84 (*Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248*), con decorrenza 19 luglio 2007. La durata della commissione è ora disciplinata dall'art. 4 del medesimo d.p.r. n. 84 del 2007.

(25) Ai sensi dell'art. 2 del d.p.c.m. 14 settembre 1992 (*Incorporazione dell'Ufficio per il sistema statistico nell'Ufficio del coordinamento amministrativo*), le funzioni di segreteria della commissione sono assicurate dal Dipartimento degli affari generali e del personale.

(26) Ai sensi del comma 2 dell'art. 6-bis del presente decreto, il programma statistico nazionale è adottato sentito anche il garante per la protezione dei dati personali.

- (27) In applicazione dell'art. 12 della legge 12 gennaio 1991, n. 13 (*Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma di decreto del presidente della Repubblica*) il programma non è più approvato con decreto del Presidente della Repubblica ma con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
- (28) Comma aggiunto dal comma 72 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*). Sul punto si veda anche il comma 73 dello stesso art. 3.
- (29) L'art. 13, comma 4, lett. a), del *Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica*, approvato con d.p.r. 1° agosto 2000, ha disposto la cessazione dell'efficacia del periodo con decorrenza 1° ottobre 2000.
- (30) L'art. 13, comma 4, lett. a), del *Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica*, approvato con d.p.r. 1° agosto 2000, ha disposto la cessazione dell'efficacia del presente comma.
- (31) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1990, n. 159.
- (32) Con la direttiva 20 aprile 2004, n. 9 il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica ha definito *Criteri e modalità per la comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale*.
- (33) Ai sensi dell'art. 13, comma 4, lettera b), del *Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica*, approvato con d.p.r. 1° agosto 2000, a decorrere dal 1° ottobre 2000 la dizione "direttori centrali" deve intendersi riferita ai "direttori dei dipartimenti".
- (34) Recante *Modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica del Regno*.
- (35) Recante *Istituzione di uffici di statistica nei comuni con popolazione di 100.000 o più abitanti*.
- (36) Recante *Istituzione di uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica*.
- (37) Recante *Variazioni alla tabella del personale degli uffici di corrispondenza regionali e interregionali dell'Istituto centrale di statistica*.